



Camera di commercio  
industria artigianato  
e agricoltura  
Torino

## **DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 2023, N. 36, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Disciplinare approvato dalla Giunta Camerale  
con deliberazione n. 216 del 05/12/2025

### **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del disciplinare .....	2
Art. 2 – Soggetti destinatari .....	2
Art. 3 – Lavori, beni e servizi cui applicare l'incentivo alle funzioni tecniche .....	2
Art. 4 – Aliquota dell'incentivo .....	3
Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo su lavori .....	3
Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo su beni e servizi .....	3
Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo su attività della stazione unica appaltante .....	4
Art. 8 – Ripartizione dell'incentivo su acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006, su acquisti di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 59 e Libro IV del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 .....	4
Art. 9 – Regole comuni per la ripartizione dell'incentivo su lavori, beni e servizi nonché attività della stazione unica appaltante .....	5
Art. 10 – Casi particolari di maggiorazione dell'aliquota o della base di calcolo .....	5
Art. 11 - Casi particolari di riduzione dell'aliquota .....	6
Art. 12 – Liquidabilità dell'incentivo .....	6
Art. 13 – Termini per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche .....	7
Art. 14 – Principi per la valutazione di ripartizione dell'incentivo .....	7
Art. 15 – Formazione, utilizzo e destinazione della quota spettante all'Ente .....	7
Art. 16 – Procedimento per l'utilizzo e la destinazione dell'incentivo .....	7
Art. 17 – Applicabilità del disciplinare .....	8
Art. 18 – Entrata in vigore .....	8

## **Art. 1 – Oggetto del disciplinare**

Il presente disciplinare disciplina le procedure di attuazione dell'incentivo alle funzioni tecniche della Camera di commercio di Torino (di seguito "Ente"), dando attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "Codice" o "Codice appalti"), in relazione alle singole procedure di affidamento di lavori, beni e servizi, tenuto anche conto delle specifiche esigenze organizzative dell'Ente, previste dal "Regolamento di disciplina e organizzazione degli acquisti di beni e servizi e concessioni".

## **Art. 2 – Soggetti destinatari**

1. Il personale dell'Ente è organizzato in:
  - settore procedente, che acquista;
  - settore di supporto, che svolge il procedimento di acquisto;
  - settore di ausilio, specialista in specifica materia e che, se richiesto, assiste il settore procedente.
2. Il personale dipendente è costituito in gruppi di lavoro dedicati ad una specifica commessa, cui contribuiscono nelle fasi di programmazione laddove prevista, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le specifiche professionalità ed esperienze, distinte secondo il proprio inquadramento.
3. I Responsabili del procedimento di programmazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture sono individuati con provvedimento del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato. Ciascun dirigente individua il responsabile, in relazione alla fase della programmazione, con apposito atto di organizzazione, con modalità telematica.
4. Il dirigente adotta la determinazione a contrarre, o di affidamento in assenza di gara, individuando i dipendenti con attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione (DEC).
5. Adottato il provvedimento di cui al comma 4 precedente, il dirigente, con apposito atto di organizzazione, con modalità telematica e tenendo conto delle specifiche professionalità ed esperienze necessarie per lo svolgimento della singola procedura, individua il gruppo di lavoro in relazione alle fasi diverse dalla programmazione e indica altresì una o più unità organizzative dell'ente in supporto o ausilio al procedimento.
6. Adottato il provvedimento di cui al comma 4 precedente ed indicate le unità organizzative in supporto o ausilio, il responsabile dell'unità organizzativa di supporto o in ausilio, individua i dipendenti assegnatari delle attività.
7. Le modalità d'individuazione del personale oggetto di incentivazione dovranno rispettare la struttura organizzativa adottata dall'Amministrazione e, più in generale, l'organizzazione del lavoro.
8. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo spetta un incentivo pari all'80% (ottantapercento) dell'aliquota prevista.
9. Il 20% (ventipercento) rimanente dell'aliquota prevista è destinato come indicato al successivo Art. 15 – Formazione, utilizzo e destinazione della quota spettante all'Ente, comma 2.

## **Art. 3 – Lavori, beni e servizi cui applicare l'incentivo alle funzioni tecniche**

1. L'incentivo si applica per le funzioni tecniche previste dall'allegato I.10 al Codice, sul valore dell'importo posto a base delle procedure di gara o di affidamento, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso risultanti dal quadro economico della singola procedura nei procedimenti di:
  - a) lavori, indipendentemente dall'importo;
  - b) beni e servizi di importo superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro;

- c) beni e servizi, indipendentemente dall'importo, ma nei quali sia obbligatoria la nomina del Direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 32 dell'all. II.14 del Codice;
  - d) servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di almeno una ulteriore unità organizzativa diversa da quella precedente. Non è considerato coinvolgimento la richiesta di mero parere di legittimità in materie specialistiche;
  - e) procedimenti di affidamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) che opera per le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, per le aziende speciali ed enti di qualsiasi natura giuridica controllati, per Unioncamere Piemonte, qualora vi aderiscano, indipendentemente dall'importo.
2. In caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice Appalti, si applica sul valore affidato.
  3. Per l'applicazione dell'incentivo è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione per beni e servizi.
  4. L'applicazione dell'incentivo non è consentita in tutti i casi in cui, per ragioni concernenti l'organizzazione interna o l'efficace perseguimento del risultato, il dirigente ritenga utile o necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 4 – Aliquota dell'incentivo**

1. L'incentivo da ripartire è previsto con le seguenti aliquote per scaglioni regressivi:
  - a) fino a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro, 2,00 (duevirgolazero)%;
  - b) oltre 2.000.000,00 (duemilioni/01) di euro fino a 4.000.000,00 (quattromilioni/00) di euro, 1,80 (unovirgolaottanta)%;
  - c) oltre 4.000.000,00 (quattromilioni/01) di euro, 1,60 (unovirgolasessanta)%.

#### **Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo su lavori**

1. L'incentivo è ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro, secondo le seguenti aliquote:
 

a) Programmazione della spesa per investimenti	5%
i. Responsabile del procedimento per l'ente,	2%
ii. addetti settore responsabile della programmazione di ente,	2%
iii. addetti settore richiedente la programmazione,	1%
b) Responsabile unico del progetto	20%
c) Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	15%
d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
f) Redazione del progetto esecutivo	5%
g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%
i) Predisposizione dei documenti di gara	15%
j) Direzione dei lavori	10%
k) Ufficio di direzione dei lavori	7%
l) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
m) Collaudo tecnico-amministrativo	5%
n) Collaudo statico	2%
o) Coordinamento dei flussi informativi	1%

#### **Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo su beni e servizi**

1. L'incentivo è ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro, secondo le seguenti aliquote:
 

a) Programmazione della spesa per beni e servizi	5%
--	----

i.	Responsabile del procedimento per l'ente,	2%	
ii.	addetti settore responsabile della programmazione di ente,	2%	
iii.	addetti settore richiedente,	1%	
b)	Responsabile unico del progetto		25%
c)	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto		15%
d)	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		5%
i.	Settore procedente,	4%	
ii.	Settore in ausilio,	1%	
e)	Predisposizione dei documenti di gara		20%
i.	addetti settore procedente,	12%	
ii.	addetti settore di supporto,	6%	
iii.	addetti settore di ausilio,	2%	
f)	Direzione dell'esecuzione		10%
g)	Collaboratori della direzione dell'esecuzione		10%
h)	Regolare esecuzione		5%
i)	Verifica di conformità		5%

#### **Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo su attività della stazione unica appaltante**

1. L'incentivo, calcolato sulla base d'asta riferibile agli altri enti partecipanti alla procedura ridotto al 25%, è ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro, secondo le seguenti aliquote:

a)	Responsabile unico del progetto		38%
b)	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto		26%
c)	Predisposizione dei documenti di gara		36%
i.	addetti settore procedente,	21%	
ii.	addetti settore di supporto,	10%	
iii.	addetti settore di ausilio,	5%	

#### **Art. 8 – Ripartizione dell'incentivo su acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006, su acquisti di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 59 e Libro IV del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**

1. Le procedure svolte ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006, per acquisti da centrali di committenza, possono essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi motivatamente condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione. La complessità è determinata dalla necessità di procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine e dalla rilevanza della complessità tecnica del bene o servizio acquistato.

2. L'incentivo è ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro, secondo le seguenti aliquote:

a)	Programmazione della spesa per investimenti, beni e servizi		5%
i.	Responsabile del procedimento per l'ente,	2%	
ii.	addetti settore responsabile della programmazione di ente,	2%	
iii.	addetti settore richiedente,	1%	
b)	Responsabile unico del progetto		30%
c)	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto		20%
i.	addetti settore procedente,	12%	
ii.	addetti settore di supporto,	4%	
iii.	addetti settore di ausilio	4%	
d)	Direzione dell'esecuzione		20%

- |  |     |
|--|-----|
| e) Collaboratori della direzione dell'esecuzione | 15% |
| f) Regolare esecuzione                           | 5%  |
| g) Verifica di conformità                        | 5%  |
3. L'accordo quadro è incentivato analogamente agli acquisti di lavori, beni e servizi e per le funzioni tecniche svolte.
  4. Il partenariato pubblico-privato e la concessione sono incentivati analogamente agli acquisti di lavori, beni e servizi e per le funzioni tecniche svolte.

### **Art. 9 – Regole comuni per la ripartizione dell'incentivo su lavori, beni e servizi nonché attività della stazione unica appaltante**

1. Per l'applicazione dell'incentivo è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione per beni e servizi.
2. L'incentivo è attribuibile esclusivamente qualora il Responsabile Unico del Progetto sia persona diversa dal Direttore dell'esecuzione per beni e servizi.
3. L'applicazione dell'incentivo non è consentita in tutti i casi in cui, indipendentemente dall'importo, per ragioni concernenti l'organizzazione interna o l'efficace perseguimento del risultato, il dirigente ritenga comunque utile o necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione.
4. Nel caso una o più sotto attività, tra quelle in cui è suddivisa la percentuale della singola attività, non fosse necessaria nell'esecuzione della stessa, la relativa sotto percentuale è ripartita, proporzionalmente, agli altri soggetti coinvolti nella medesima attività.
5. Se l'attività prevista dall'art. 6, comma 1, lett. d), del presente disciplinare è svolta direttamente negli atti di gara, il relativo incentivo è attribuito a coloro che hanno partecipato all'attività prevista dalla successiva lett. e).
6. Se alla stessa persona, tra quelle indicate agli articoli da 5 Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo su lavoro 8 del presente disciplinare, siano assegnate più attività, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, la definizione dello stesso è data dalla somma delle relative percentuali.
7. La parte di incentivo relativo ad eventuali prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'amministrazione medesima o prive dell'attestazione del dirigente e quindi non svolte, incrementa le risorse di cui all'art. 2, comma 9), come indicato anche al successivo Art. 15 – Formazione, utilizzo e destinazione della quota spettante all'Ente.
8. Per gli acquisti di lavori, beni e servizi non soggetti a programmazione triennale, la quota prevista di incentivo viene ripartita proporzionalmente fra le altre attività svolte.
9. Per gli altri procedimenti di acquisto non previsti nel presente disciplinare si applicheranno le singole fasi per similitudine.

### **Art. 10 – Casi particolari di maggiorazione dell'aliquota o della base di calcolo**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, quarto periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, l'incentivo è maggiorato del 15 per cento (quindicipercento).
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente stesso. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'Art. 2 – Soggetti destinatari, comma 9.
3. In caso di varianti in corso di esecuzione o di rivalutazione o rinegoziazione del prezzo, l'incentivo è ulteriormente applicato solo sulla parte eccedente il quadro economico originario o, in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice Appalti, sulla parte eccedente l'importo affidato.

## **Art. 11 - Casi particolari di riduzione dell'aliquota o della base di calcolo**

1. Per gli appalti indicati all'Art. 8 – Ripartizione dell'incentivo su acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006 l'incentivo previsto dall'Art. 4 – Aliquota dell'incentivo è ridotto alla metà.
2. Qualora in relazione alla procedura cui si riferisce l'incentivo si verifichi un aumento del tempo di aggiudicazione, come stabilito dal Codice, o di esecuzione, come stabilito contrattualmente, dipendenti dal Responsabile unico del progetto, dalla collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto ovvero della Direzione dell'esecuzione, dalla collaborazione della direzione dell'esecuzione, attestati dal dirigente di cui all'Art. 2 – Soggetti destinatari, il relativo incentivo verrà ridotto proporzionalmente in base ai seguenti scaglioni:
  - a. Ritardo minore del 20%, meno 5% (cinqueper cento):
  - b. Ritardo uguale o superiore al 20% (ventiper cento) e minore del 40% (quarantaper cento), meno 15% (quindiciper cento);
  - c. Ritardo uguale o superiore al 40% (quarantaper cento), meno 25% (venticinqueper cento).
3. Qualora in relazione alla procedura cui si riferisce l'incentivo si verifichi un aumento del prezzo di aggiudicazione, dipendenti dal Responsabile unico del progetto, dalla collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto, dalla redazione degli atti di gara ovvero della Direzione dell'esecuzione, dalla collaborazione della direzione dell'esecuzione attestati dal dirigente di cui all'art. 2 comma 3, il relativo incentivo verrà ridotto proporzionalmente:
  - a. Aumento minore del 20% (ventiper cento), meno 10% (dieciper cento):
  - b. Aumento uguale o superiore al 20% (ventiper cento) e minore del 40% (quarantaper cento), meno 20% (ventiper cento);
  - c. Aumento uguale o superiore al 40% (quarantaper cento), meno 30% (trentaper cento).
4. Nel caso si verificassero entrambe le ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, applicato il comma 2, il comma 3 è applicato sull'importo residuo.
5. L'incentivo può essere ridotto fino ad un massimo del 25% in caso di delega a centrale di committenza esterna diversa da quella di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

## **Art. 12 – Liquidabilità dell'incentivo**

1. L'incentivo è dovuto e liquidabile per:
  - a. Programmazione della spesa, all'atto dell'approvazione con determinazione a contrarre del lavoro, servizio o fornitura ovvero adesione per le procedure svolte ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006, per acquisti da centrali di committenza;
  - b. Responsabile unico del progetto e Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto, proporzionalmente agli stati di avanzamento delle altre attività;
  - c. Redazione del documento di fattibilità tecnico economico, redazione del progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, all'approvazione dei corrispondenti progetti;
  - d. Verifica del progetto ai fini della sua validazione, all'atto del provvedimento di validazione del Responsabile Unico di Progetto;
  - e. Predisposizione dei documenti di gara, all'atto dell'approvazione con determinazione a contrarre o di affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice Appalti;
  - f. Direzione dei lavori, Ufficio di direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione dell'esecuzione, Collaboratori del Direttore dell'esecuzione, proporzionalmente all'avanzamento dell'esecuzione;
  - g. Collaudo tecnico-amministrativo, Regolare esecuzione, Verifica di conformità, Collaudo statico, all'emissione dei rispettivi atti.

2. L'incentivo è liquidabile per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione finale dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per mutamento della situazione di Legge o di fatto.

#### **Art. 13 – Termini per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche**

1. L'incentivo è liquidato a consuntivo, almeno annualmente.
2. È corrisposto entro il mese successivo al ricevimento della liquidazione da parte della funzione di amministrazione del personale.
3. Il Responsabile Unico del Progetto, utilizzando gli strumenti digitali indicati dall'ente, per ciascun procedimento propone al Dirigente che ha adottato la relativa determinazione a contrarre o di affidamento la suddivisione tra i dipendenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 2 comma 4), indicando il loro effettivo apporto.
4. In caso di compartecipazione di uno più uffici di supporto o in ausilio, il Responsabile del procedimento di ciascuno di essi, utilizzando gli strumenti digitali indicati dall'ente, per ciascun procedimento, propone al Dirigente procedente la suddivisione tra i dipendenti di supporto e in ausilio.
5. In caso di disaccordo la decisione è assunta dal Segretario Generale ovvero, in caso di impossibilità o impedimento, dal Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
6. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa produce l'attestazione di liquidazione contenente tale suddivisione ovvero indica i motivi ostativi, parziali o totali, al suo rilascio. L'attestazione reca anche indicazioni sugli importi non liquidabili e da confluire tra quelli di cui all'art. 2, comma 9, del presente disciplinare.

#### **Art. 14 – Principi per la valutazione di ripartizione dell'incentivo**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate.
2. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
  - a. delle competenze tecniche necessarie ed impiegate;
  - b. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - c. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l'economicità delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

#### **Art. 15 – Formazione, utilizzo e destinazione della quota spettante all'Ente**

1. La quota di cui all'Art. 2 – Soggetti destinatari, comma 9, del presente disciplinare è incrementata della quota parte dell'incentivo:
  - a. eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
  - b. delle prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
  - c. delle attività previste ma non svolte.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate:
  - a. all'acquisto di forniture e tecnologie funzionali alla progettazione, esecuzione e controllo delle procedure di appalto;
  - b. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - c. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - d. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge funzioni tecniche.

#### **Art. 16 – Procedimento per l'utilizzo e la destinazione dell'incentivo**

1. Le somme di cui all'Art. 2 – Soggetti destinatari, comma 8, del presente disciplinare confluiscono nell'apposita posta del passivo di stato patrimoniale e sono liquidabili ai sensi dell'Art. 13 – Termini per la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche del presente disciplinare.
2. Le somme nette di cui al comma precedente affluiscono al fondo per le risorse decentrate per i dipendenti e sono corrisposte dalla funzione di amministrazione del personale.
3. Le somme di cui all'Art. 2 – Soggetti destinatari, comma 9, del presente disciplinare confluiscono nell'apposita posta del passivo di stato patrimoniale, per la quota dell'ente.
4. L'ammontare del fondo di cui al comma 3 precedente così costituito è immediatamente spendibile ed è ripartito, con provvedimento dirigenziale, dal Segretario Generale, per la destinazione ai sensi dell'Art. 15 – Formazione, utilizzo e destinazione della quota spettante all'Ente, comma 2, del presente disciplinare, secondo esigenza e sentiti i Dirigenti.

#### **Art. 17 – Applicabilità del disciplinare**

Il presente disciplinare si applica a tutti i procedimenti iniziati a far data dal 1° luglio 2023.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Il presente disciplinare, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 216 del 05/12/2025, entra in vigore con l'esecutività del provvedimento di adozione.